Relazione quantificazione oneri, proposta di legge n. 1341 del 07/01/2025 "*Modifica della Legge Regionale 28 gennaio 2005, n. 2 - (norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale)".*

1) Sezione descrittiva

Ambito di intervento:

La proposta di legge si propone di adeguare la l.r n 2/2005 al principio sancito dall'art. 4, comma 1 lett c-bis) della legge n. 165 del 2004, relativo alla promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive per le elezioni dei consigli regionali, con la previsione della doppia preferenza di genere e conseguente annullamento della seconda preferenza nel caso di espressione di due preferenze per candidati del medesimo sesso.
Inoltre, sancisce l'incompatibilità tra la carica di Assessore regionale e quella di Consigliere regionale, per incumulabilità delle funzioni esecutive e di gestione con quelle legislative e possibili conflitti di interesse nell'esercizio di entrambe le funzioni. Viene prevista, in quest'ultimo caso, la sospensione delle funzioni di Consigliere per la durata dell'incarico di Assessore, con la conseguente nomina di un Consigliere supplente e la possibilità di riacquistare le funzioni alla cessazione della carica di Assessore. Il possibile subentro di 10 nuovi consiglieri regionali, quali supplenti dei consiglieri nominati assessori, determina, di conseguenza la spettanza delle relative indennità di funzione e spese di esercizio del mandato.

Effetti sul saldo di bilancio:

Articoli		**Nuova o maggiore spesa**		**Minore spesa**		**Nuova o maggiore entrata**		**Minore entrata**		**Neutralità**	
Art. 2 comma 1 lett. m), art. 3, art. 4		**X**									

Settore principale d'intervento e tipologia di beneficiari/destinatari:

- **Settore principale**: cariche elettorali
- **Effetti su settori contigui:** Sì [ ] No [x]
- **Tipologia dei beneficiari**:

Destinatari esterni all'Amministrazione (spuntare sì se i destinatari del provvedimento sono es: imprese, famiglie, persone fisiche ecc.): Sì [ ] No [x]

Operatori economici *(profit e no profit):*

Cittadini:

Altre amministrazioni ed enti pubblici

Sì [ ] No [X]

Destinatari interni all'Amministrazione Sì [X] No [ ]

- **Definizione dell'ambito territoriale:**

Intero territorio regionale

- **Tipologia di strumenti/interventi previsti:**

Articoli	Descrizione intervento
Art. 2, comma1, lett. m)	m) l'articolo 16-bis e sostituito dal seguente: "Art. 16 bis Supplenza Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta in applicazione del d.lgs 235/2012 il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del Prefetto del capoluogo della Regione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto. Le disposizioni di cui all'articolo 16, secondo e terzo comma, si applicano anche per la temporanea sostituzione. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16.";
Art. 3	Alla l.r. 2/2005 dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente: Art. 12-bis (Incompatibilità della carica di Assessore con le funzioni di Consigliere) 1. La carica di Assessore regionale è incompatibile con le funzioni di Consigliere regionale. 2. La nomina di un Consigliere regionale alla carica di Assessore regionale ne determina, al momento dell'accettazione della nomina e per la durata dell'incarico, la sospensione delle funzioni di Consigliere. 3. Il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina ad Assessore regionale, preso atto della intervenuta sospensione delle funzioni di Consigliere, ne dispone la sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della medesima lista circoscrizionale che nella graduatoria delle cifre elettorali individuali segue immediatamente l'ultimo eletto. 4. Qualora durante l'incarico di Assessore dello stesso Consigliere temporaneamente sospeso da tale carica si renda necessario il subentro di un nuovo Consigliere per dimissioni o decadenza di un altro componente del Consiglio regionale eletto nella medesima lista circoscrizionale, il Consigliere supplente l'Assessore ai sensi del comma 3 è proclamato definitivamente eletto e l'Assessore è sostituito dal candidato Consigliere della stessa lista circoscrizionale avente la cifra individuale elettorale più

	elevata. Agli adempimenti di cui al presente comma si provvede nella prima seduta utile successiva alle dimissioni o decadenza del Consigliere regionale supplente eletto nella medesima lista circoscrizionale. 5. Qualora il Consigliere, sostituito ai sensi del comma 3, cessi dalla carica di Assessore, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della cessazione, dispone la revoca della supplenza ed il reintegro nella carica di Consigliere regionale. 6. Le norme del presente articolo entrano in vigore a partire dalla XII Legislatura.
Art. 4	1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 333.000,00 per l'anno 2025 ed euro 1.332.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con l'iscrizione di detti importi, in termini di competenza, nell'ambito della Missione 1, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio del Consiglio regionale e contestuale prelevamento dalla Missione 20 Programma 3 Titolo 2 del Bilancio della regione Puglia. 2. Per gli esercizi successivi si provvede nell'ambito delle previsioni della legge annuale e pluriennale di bilancio.

Quantificazione degli oneri (metodologie utilizzate)

- **Stima dell'onere finanziario e metodologia di valutazione:**

Preliminarmente si evidenzia che nella norma finanziaria occorre integrare l'impegno finanziario anche per l'anno 2027.

Al fine di verificare la congruità di tale stanziamento si prevedono dei costi così ripartiti:

- **€ 840.000,00 a titolo di indennità** (7.000,00 mensili x 12 mensilità x n. 10 consiglieri supplenti)
- **€ 492.000,00 a titolo di spese** (€ 4.100,00 mensili x 12 mensilità x n. 10 consiglieri supplenti)

Per un totale complessivo di **€ 1.332.000,00** per ciascun esercizio finanziario.

Considerando che la norma spiegherebbe i suoi effetti a partire dalla prossima legislatura, e quindi presumibilmente dal prossimo mese di ottobre, occorre proporzionare detto importo su sole tre mensilità.

Di conseguenza, per l'anno 2025 avremmo una spesa di **€ 333.000** così ripartita:

- **€ 210.000,00 a titolo di indennità** (€ 7.000,00 mensili x 3 mensilità x n. 10 consiglieri supplenti)
- **€ 123.000,00 a titolo di spese** (€ 4.100,00 mensili x 12 mensilità x n. 10 consiglieri)

- **Effetti finanziari su altre pubbliche amministrazioni:**

Sì [ ] No [x]

. **Fonti informative utilizzate*:***

www.regione.puglia.it

www.bussolanormativa.consiglio.puglia.it

- **Analisi della natura dell'onere**

	Natura dell'onere[1]				Durata della spesa[2]		
Articoli PdL	Maggiore spesa corrente	Maggiore spesa in conto capitale[3]	Minore entrata corrente	Minore entrata in conto capitale	*Una tantum*	Permanente entro il triennio[4]	Permanente oltre il triennio[5]
Art. 2, comma1, lett. m), 3 e 4	**X**				**X**	**X**	

- **Tabella di riepilogo oneri finanziari:**

Articoli PdL	**T+1**	**T+2**	**T+3**	**T+4**
Art. 4	333.000,00	1.332.000,00	1.332.000,00	

- **Valutazione effetti diretti e indiretti:**

2) Copertura finanziaria[6]

- **Copertura finanziaria**:

[1] Potrebbe essere rilevante prevedere tra le tipologie di onere anche "Mutui e prestiti" e "Partite di giro".
[2] Per entrate e spese "ricorrenti" indicare nella sezione coperture finanziarie l'onere per ciascun anno del bilancio pluriennale e l'onere a regime se continuativo.
[3] Per le spese in conto capitale relative alla realizzazione di opere distinzione tra progettazione e realizzazione.
[4] Ovvero spesa continuativa o ricorrente entro il triennio.
[5] Ovvero spesa continuativa o ricorrente oltre il triennio.
[6] L'individuazione delle modalità di copertura finanziaria nel caso in cui lo schema di provvedimento preveda maggiore spesa o minore entrata (questo viene indicato nella sezione descrittiva), si affianca all'espressa indicazione di capitoli, missioni, programmi e titoli interessati con riferimento ad ogni disposizione (articolo, comma) che comporta un onere finanziario. I capitoli, missioni, programmi e titoli interessati dovrebbero essere già indicati, ma senza il riferimento alla singola disposizione, nello "*Schema di Referto ex art. 34 L.R. 28/2011, art. 3 e 4 del Regolamento approvato con DGR 2484/2010*". Inoltre sia nel caso di accantonamenti di fondo speciale e soprattutto nel caso di riduzione di altre spese si dovrebbe indicare con precisione cosa si riduce (se non altro per verificare la qualità della spesa soppressa e quella introdotta). Si dovrebbe dire per il fondo che si riduce quello di parte corrente (o di investimento) e indicare

[x] Utilizzo degli **accantonamenti iscritti nei fondi speciali** destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che sì prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie.

Importo: € 333.000 per il 2025 e € 1.332.000,00 per il 2026 e 2027

[ ] **Modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa** previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa *(specificare i parametri utilizzati).*

Importo

Parametri

[ ] **Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa**.

Importo

[ ] Modificazioni legislative che comportino **nuove o maggiori entrate**.

Importo

- **Durata dell'onere:**
  - oneri a carico esclusivamente dell'esercizio in corso; [X]
  - oneri previsti anche a carico degli esercizi futuri; [X]
  - rinvio ai successivi bilanci in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa;
  - presenza della "clausola di neutralità finanziaria": [ ]
    - motivazione dell'assenza di oneri aggiuntivi: [ ]

GIUSEPPE
MUSICCO
24.03.2025
14:49:08
GMT+01:00

l'ammontare residuo. Per la riduzione di spesa si dovrebbe indicare con precisione la norma che si modifica e il relativo stanziamento di bilancio.